



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 4534/20

Il Giudice

Letto il ricorso che precede, proposto nei termini;
visto l'art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689;

Fissa

la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 21.11.2020
~~ore di rito.~~ su 11,00

Ordina

All'autorità, che ha emesso il ruolo / la ordinanza di depositare dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione

NON / Sospende

La esecuzione del provvedimento impugnato, non/ concorrendo gravi motivi;

Dispone

Che il ricorso e il decreto siano notificati, a cura della cancelleria, all'opponente, all'autorità sopra indicata e all'esattore.

Bari, 21.5.2020

IL GIUDICE

Deposito al 21/5/20 *[Signature]*

[Signature]
Il Funzionario
Gessa M. De Leonardis

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Ricorso ex art. 6 d.lgs. 150 del 2011, per

la società **Zenit s.a.s. di Capobianco Elisabetta & C.** (P. IVA 07751890729), con sede in Modugno (Ba), alla via X Marzo, 122, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, Elisabetta Capobianco (C.F. CPBLBT63E41F839Z), difesa -per mandato in calce- dall'avv. Claudia Pironti (C.F. PRNCLD85L64A662O) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modugno (Ba), alla via Roma, 95/A (pec.: *claudia.pironti@pec.it*, fax: 080-5575102),

contro

il **comune di Modugno** (C.F. 80017070725), in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in 70026 Modugno (BA), alla Piazza Del Popolo, 16 (indirizzo pec estratto da Reginde: *comunemodugno@pec.rupar.puglia.it*);

per l'annullamento, previa sospensiva,

dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento prot. 8108 del 14 febbraio 2020, notificata via pec in pari data, relativa al Verbale n. 4/249 del 5 settembre 2019 dei N.A.S. Carabinieri Bari.

FATTO

A. - Il 1° settembre 2019, presso il locale commerciale della Zenit s.a.s. (bar - gelateria), i N.A.S. di Bari effettuavano un sopralluogo a seguito del quale contestavano l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande senza la preventiva comunicazione all'Autorità competente tramite SCIA e, di conseguenza, senza l'accertamento dell'adeguata sorvegliabilità, il tutto **limitatamente all'area esterna antistante l'esercizio** (per una superficie di complessivi 24 mq).

La contestazione era sorretta dall'asserzione per cui l'area esterna fosse destinata a somministrazione di alimenti e bevande, pur non avendo accertato attività di somministrazione assistita (come risulta dal medesimo verbale e come poi è stato di fatto confermato in sede di istruttoria).

B. - Nelle more della notifica del verbale, la Zenit s.a.s. presentava memoria illustrativa per ribadire quanto già esposto ai militari intervenuti circa l'assenza di illeciti, posto che l'esercizio commerciale era interamente autorizzato e che, come risultava dalla documentazione fornita e dai rilievi dei Carabinieri stessi, l'area esterna non era adibita a somministrazione di bevande o alimenti, ma solo destinata ad area relax.

Le deduzioni riportate in memoria, però, non venivano prese in considerazione: infatti, il successivo 16 settembre veniva formalmente notificato il verbale n. 4/249 del 5 settembre 2019, con la contestuale comminazione della sanzione di euro 5.000,00 per la presunta violazione dell'art. 39 della l.r. Puglia 24/2015.

La sanzione, dunque, veniva applicata nel massimo edittale (15.000,00 euro, con ammissione alla definizione agevolata nella misura ridotta sopra indicata entro sessanta giorni dalla notifica).

C. - L'odierna ricorrente, per il tramite del suo legale di fiducia, presentava formale memoria al comune di Modugno, in data 8 ottobre 2019, chiedendo l'annullamento del verbale sulla scorta di una serie di articolati motivi in fatto e diritto.

Inoltre, con istanza inviata per pec il 14 novembre 2019, la Zenit richiedeva anche la sospensione dei termini ex art. 16 l. 689/1981, almeno fino alla chiusura dell'istruttoria in corso.

D. - Il comune di Modugno dava luogo al procedimento trasmettendo la memoria della società al Nucleo interessato e chiedendo un eventuale contributo istruttorio, onde deliberare l'accoglimento o il rigetto della domanda di annullamento spiegata.

E. - Chiuso il procedimento istruttorio -senza ulteriori comunicazioni da parte del comune avverso- alla Zenit veniva notificata il 14 febbraio 2020, tramite pec, l'ordinanza di ingiunzione al pagamento prot. 8108, relativa al Verbale n. 4/249 del 5 settembre 2019 dei N.A.S. Carabinieri Bari, con la quale veniva respinta la richiesta di annullamento e comminata la sanzione di euro 5.000,00 (quindi in misura ridotta rispetto al minimo edittale).

Le premesse del provvedimento, invero, non chiarivano in alcun modo l'iter logico - giuridico seguito dall'amministrazione e si sostanziano in un mero e generico richiamo di alcuni atti e documenti assunti nel corso del procedimento.

F. - In relazione a questi ultimi la Zenit presentava formale istanza di accesso il successivo 17 febbraio u.s., istanza positivamente riscontrata il successivo 2 marzo, con contestuale trasmissione tramite pec degli atti richiesti e, in particolare, delle note prot. n. 58052 del 22 novembre 2019 (registro del comune) del N.A.S. Carabinieri di Bari e del parere dell'Avvocatura Comunale, prot. n. 6654 del 7 febbraio u.s.

Da questa documentazione -in particolare dalla nota dei NAS- si confermava l'assoluta carenza di legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato, che emergeva esser stato emesso sulla scorta di una ipotesi, senza alcuna reale prova o evidenza relativa all'illecito contestato, cui l'amministrazione era giunta sulla base di una mera deduzione ed al richiamo della "comune esperienza", per di più aggiungendo valutazioni (ben dopo la redazione del verbale) di cui si affermava non esservi traccia nel verbale per "minore accuratezza".

In altri termini, la nota dei NAS confermava tutto il piano delle censure già mosse in sede stragiudiziale avverso il verbale di sanzione amministrativa, che ancora una volta -questa ancor con più forza- si palesa essere del tutto illegittimo, erroneo e ingiusto.

G. - L'ordinanza ingiunzione notificata il 14 febbraio 2020 è, dunque, illegittima ed erronea e deve essere annullata, previa sospensiva, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. - Della violazione e falsa applicazione degli art. 39 L.R. 24/2015: del travisamento dei fatti posti a base della contestazione e della illegittimità dell'ingiunzione come comminata - Insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito - Difetto di istruttoria, travisamento e ingiustizia manifesta.

1.a. - Nell'ordinanza ingiunzione, che si oppone con il presente ricorso, viene contestato alla Zenit s.a.s. l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande senza la preventiva comunicazione all'Autorità competente tramite SCIA e, di conseguenza, senza l'accertamento della adeguata sorvegliabilità, solo ed esclusivamente in riferimento **all'area esterna antistante l'esercizio** (per una superficie di complessivi 24 mq).

La contestazione -come già indicato in fatto- si basa sulla mera **ipotesi** secondo la quale all'esterno del locale commerciale e, in particolare, nel *dehors*, la Zenit effettui attività di somministrazione per il tramite dei suoi dipendenti.

Invero, nel verbale notificato non si attesta né certifica in nessun modo che qualche dipendente della Zenit fosse dedito alla somministrazione (quindi alla consegna di alimenti e/o bevande all'esterno del locale), ma si giunge a questa conclusione (come emerge dalla nota prodotta in seno all'istruttoria dinanzi al comune di Modugno) per la sola presenza di arredi e suppellettili funzionali al consumo proprio nell'area relax.

A nulla rileva che nella predetta nota -redatta ben quattro mesi dopo il sopralluogo- si affermi apoditticamente che *"i militari operanti, durante il controllo nell'esercizio, avevano avuto modo di accertare la sistematica consegna delle portate ai tavoli"*: detta affermazione (che invero sorprende) non solo non risponde al vero, ma è del tutto irrilevante perché rimessa a un momento successivo e distinto dalla redazione del verbale di sopralluogo che, come è noto, deve essere redatto contestualmente allo stesso e sottoscritto dalla parte interessata, a garanzia dei suoi diritti.

In questo caso, prima ancora che in altri, il verbale non può essere di certo "integrato", vi è più con affermazioni del tutto difformi dai fatti.

La legge 689/81 ha rimarcato il principio dell'effettività del diritto di difesa del cittadino, consentendo al presunto trasgressore di opporre ricorso e di ottenere piena garanzia di contraddittorio: in tale prospettiva, la redazione del verbale è momento fondamentale, perché con la sottoscrizione il soggetto interessato fa propri i rilievi contenuti nel verbale che

rappresenta l'espressione di uno specifico potere di documentazione che ha valore, fino a querela di falso, rispetto ai fatti svolti o avvenuti in presenza degli ispettori intervenuti.

In quest'ottica è del tutto inaccettabile e inefficace qualsiasi integrazione postuma, che invece si sottende nella nota prodotta in sede istruttoria, che non ha alcun valore, prima ancora che essere del tutto distante dalla realtà dei fatti accertati.

La società non ha mai dato luogo a somministrazione assistita all'esterno del locale (nel *dehors*), detta circostanza non è stata accertata dai militari intervenuti, non è dimostrata né compiutamente allegata, pertanto la sanzione comminata è illegittima perché è inesistente l'illecito contestato.

1.b. - Più nello specifico, la contestazione è basata sulla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 della L.R. 24/2015, che prevede che: *"I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*

E fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità. ...".

La norma testé citata prescrive che l'ampliamento delle aree di somministrazione debba essere comunicato all'ente municipale competente, per il tramite di SCIA; detto ampliamento, inoltre, onera il soggetto richiedente al rispetto delle norme in materia di sorvegliabilità.

Pertanto la segnalazione certificata è richiesta SOLO nel caso in cui venga svolta attività di somministrazione, che si è già escluso esservi mai stata.

Sin dal momento del sopralluogo, il legale rappresentante della società, odierna ricorrente, rappresentava e documentava agli Ispettori presenti che l'area autorizzata alla somministrazione era solo quella interna (giusta SCIA dell'8 luglio 2016, protocollo n. 0037355) e che l'area esterna era stata oggetto di debita comunicazione al comune di Modugno quale area relax, non adibita a somministrazione, giusta comunicazione e relazione illustrativa (protocollo n. 0029499 del 7 giugno 2017).

A far data dalla sua installazione -legittima e assentita- l'area esterna è stata rappresentata per la funzione che effettivamente svolge, senza alcuna confusione sulla destinazione, limitata al relax e al consumo autonomo da parte degli avventori del locale.

L'assunto contrario, per il quale in detta area fosse svolta somministrazione assistita, è una mera ipotesi, come dichiarato cristallinamente anche dai NAS stessi: infatti, nella nota protocollata al comune di Modugno al n. 58052 del 22 novembre 2019, il Comandante del Comando dei NAS di Bari, ten. col. Giovanni Battista Aspromonte, ha ammesso che il rilievo relativo alla somministrazione assistita "*per minore accuratezza degli operatori non trova puntuale specificazione nel verbale di ispezione*" e che la "*possibilità di servizio ai tavoli non può che essere desunto* (o escluso) *dal complessivo assetto del luogo e dipende dunque da una verifica da condursi caso per caso*".

In altri termini, solo oggi l'amministrazione militare sostiene che vi fosse attività effettiva di somministrazione al momento del sopralluogo (cosa della quale non vi è la benché minima traccia nel verbale) e che di fatto la sanzione sia frutto di una mera valutazione della possibilità di una deduzione.

L'assunto ha dell'incredibile: un'attività commerciale è stata sanzionata, per di più in prima battuta nel massimo edittale, sulla scorta di una mera possibilità sorretta da una deduzione.

E' evidente l'errore e ancor di più l'ingiustizia di detto *modus operandi*, rimarcato proprio nella nota prefata.

Sul punto, anche in sede stragiudiziale, è stato evidenziato come la presenza di tavoli e suppellettili nell'area esterna oggetto di contestazione non comporti attività di somministrazione attiva.

E' vero invece che proprio la presenza di aree destinate al solo consumo sul posto - senza previa autorizzazione o segnalazione- è stata espressamente assentita dalla normativa nazionale, dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Gli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (così come individuati dall'art. 5, della l. 287/1991), infatti, "*hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria ...*" (comma 4 articolo citato).

Proprio esercitando questa facoltà la Zenit ha progettato l'area esterna, onde usufruire dalla previsione normativa e fornire ai propri clienti un servizio ulteriore.

In merito all'"arredo" di dette aree, è oramai stato pacificamente chiarito dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale, che detti elementi (tavoli, allestimenti e sedie per il consumo) non identificano un'attività di somministrazione e non giustificano la richiesta di alcuna autorizzazione o registrazione.

Di recente, si è puntualmente chiarito che *"in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale [n.d.r. del quale nel caso che ci occupa non vi è traccia alcuna nel verbale di contestazione di illecito], il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi – anche dedicati – presenti nell'esercizio commerciale (ossia, in primis, tavoli e sedie, ma a rigore anche tovaglioli o stoviglie, la cui generale messa a disposizione per un uso autonomo e diretto di per sé non integra un servizio di assistenza al tavolo, ben potendo essere utilizzati anche dagli acquirenti che decidano di non fermarsi nel locale), non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell'attività di vicinato.*

... Invero – ferma restando, come già detto, l'irrelevanza degli "abbinamenti" tra tavoli e sedie – ritiene il Collegio che la mera presenza, sui primi, di stoviglie e sottopiatti (così come, in ipotesi, di tovaglie o altri accessori atti a preservare l'igiene e la pulizia degli arredi) non fornisca un univoco indice dell'attualità di un servizio al tavolo ad opera del gestore del locale, presupposto ineludibile perché possa esorbitarsi dal contesto dell'esercizio di vicinato. ...

Le considerazioni sopra esposte hanno poi trovato eco anche nella segnalazione S2605 del 27 ottobre 2016 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, resa nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 21 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, avente ad oggetto "Distorsioni concorrenziali nel settore della vendita di alimenti e bevande con consumo sul posto": richiamate infatti alcune risoluzioni ministeriali presupposte dal provvedimento impugnato, la detta segnalazione evidenzia come "esse incentrano l'elemento distintivo tra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (definita dall'art. 1, comma 1, della legge n. 287/91) e l'attività di vendita (di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 223/2006) sulla modalità di consumo offerta, in termini di attrezzatura utilizzabile per consentire il consumo sul posto.

Tale impostazione, che rievoca i termini impiegati dalla legge n. 287/1991 sulla somministrazione, appare idonea a limitare significativamente l'attività degli esercizi di vicinato non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di giustificazioni obiettive. A ciò si aggiunga che, oltre a risultare non aderente alle nuove abitudini di consumo e suscettibile di limitare le possibilità di scelta dei consumatori, tale

interpretazione crea un'indebita discriminazione fra i vari operatori del settore. Ne deriva un approccio che risulta in palese contrasto nel suo complesso con i principi posti dal legislatore".

Invero, rileva l'Autorità garante, "Le richiamate Risoluzioni non tengono [...] conto del fatto che già il D.L. n. 223/2006 aveva inteso superare o quantomeno coordinare con i principi di concorrenza tutte le attività di consumo sul posto di alimenti e bevande, individuando il discrimen tra l'attività di somministrazione e quella di vendita da parte degli esercizi di vicinato unicamente nella presenza o meno del servizio assistito. Esse, inoltre, non basano l'interpretazione offerta su quanto strettamente necessario a tutelare le esigenze di interesse generale tipizzate dal citato D.L. n. 201/2011, quali la «tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali» [...]" (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2280).

Se quanto evidenziato vale per gli esercizi di vicinato (tra i quali rientra la Zenit sulla scorta delle definizioni di cui alla L.R. 24/2015, art. 16, comma 5: "*Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti: a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;...*"), vale ancor di più per le attività legittimamente segnalate che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande.

Ancora una volta, è evidente che la presenza di arredi e suppellettili destinati al consumo dei prodotti gastronomici dell'attività commerciale, in assenza di attività di somministrazione assistita da parte della stessa (della quale, lo si ribadisce ancora, non v'è traccia nel verbale dei NAS), non consenta mai alcun automatismo, men che mai nel ritenere espletata detta attività di somministrazione in mancanza di un rilievo espresso e oggettivo della stessa.

L'assunto che sorregge la sanzione è dunque inesistente: pertanto l'ordinanza di ingiunzione al pagamento della ridetta sanzione deve essere annullata, in quanto carente in assoluto del suo elemento oggettivo e, quindi, della violazione stessa.

1.c. - Per mero tuziorismo difensivo, si deve evidenziare come, anche volendo ritenere il *dehors* della ricorrente come area adibita alla somministrazione (circostanza qui documentalmente esclusa), anche in tal caso non sarebbe comunque dovuta o necessaria alcuna segnalazione, anche alla luce dell'assenza di qualsiasi regolamentazione comunale applicabile e vigente in termini (dovendosi quindi far riferimento alla normativa regionale e nazionale).

Sul punto né l'amministrazione comunale nell'ordinanza che si oppone né i NAS in sede di istruttoria hanno ritenuto di fornire alcun chiarimento, prestando, di fatto, acquiescenza alle contestazioni della odierna ricorrente.

La legge 25 agosto 1991, n. 287, infatti, disciplina l'apertura e il trasferimento dell'attività di pubblico esercizio in spazi esterni degli esercizi al pubblico: su questa il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha chiarito l'assenza della necessità di qualsiasi comunicazione e/o segnalazione, come precisato con la risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014.

Ricostruendo la disciplina, il Ministero ha richiamato l'art. 64, comma 1, del D.lgs. 59/2010 (norma che integra e modifica la legge 287/91), secondo il quale: *“l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico [...] sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela [...]. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi [...] in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.”*

Il MISE (nella circolare prefata), interpretando alla lettera il dettato di legge, sostiene in maniera decisa che *“l'ampliamento della superficie del locale [...] non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA”*. Ancora: *“Resta ferma, comunque, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili”*.

Ancora il MISE, con nota n. U.205595 del 6 giugno 2018, ritornato sulla questione ha ribadito tale impostazione: *“anche in caso di installazione di strutture cd “dehors”, destinate al ristoro all'aperto, smontabili e facilmente rimovibili, posizionate sul suolo antistante i locali di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non si verifica l'ampliamento di superficie”*.

Nel caso di area privata, come nel caso che ci occupa, evidentemente non è necessario alcun passaggio autorizzativo (fermo e ribadito che la Zenit ha comunicato al comune anche l'installazione dell'area relax esterna insistente su suolo privato).

Anche sotto questo profilo è evidente che non avrebbe mai potuto configurarsi l'illecito contestato perché per l'ampliamento della superficie di somministrazione non è richiesta o imposta alcuna autorizzazione o SCIA: la sanzione è ancora più marcatamente illegittima, erronea e ingiusta e deve essere annullata, con stigmatizzazione del comportamento tenuto dall'amministrazione resistente.

In estrema sintesi e per ricapitolare gli aspetti della vicenda che ci occupa, si ribadisce che:

- a. - la sanzione irrogata alla Zenit s.a.s. con l'ordinanza di ingiunzione al pagamento prot. 8108 del 14 febbraio 2020, notificata via pec in pari data, relativa al Verbale n. 4/249 del 5 settembre 2019 dei N.A.S. Carabinieri Bari, difetta del suo elemento oggettivo, in quanto sull'area che si afferma non essere stata segnalata con SCIA, non viene svolta alcuna attività di somministrazione (neanche nel verbale ve ne è traccia);
- b. - la zona esterna è adibita al solo relax e intrattenimento dei clienti del locale commerciale e non vi si effettua alcuna attività di somministrazione attiva;
- c. - ad ogni modo, un eventuale ampliamento della superficie di somministrazione non richiede alcuna autorizzazione o SCIA.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 150/2011, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante il danno grave ed irreparabile che sarebbe arrecato all'odierna ricorrente dall'escussione di una così ingente somma, che incide irrimediabilmente sull'economia di una piccola attività commerciale di quartiere.

La Zenit s.a.s., infatti, non avrebbe modo di dar corso alla normale e sana gestione economica, affrontando le prossime spese anche alla luce dell'inizio della stagione di maggiore impegno per l'attività stessa.

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, onde evitare nelle more della deliberazione del merito del presente giudizio, danni ingiusti e gravi, anche avendo riguardo al bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte.

Tutto quanto premesso, in fatto e diritto, la Zenit s.a.s. di Capobianco Elisabetta & C., come sopra difesa e rappresentata,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito di fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni:

a. - in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 150/2011 di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, stante il danno grave ed irreparabile come articolato;

b. - in via principale, annullare l'ordinanza di ingiunzione al pagamento emessa dal comune di Modugno, prot. 8108 del 14 febbraio 2020, notificata via pec in pari data, relativa al Verbale

n. 4/249 del 5 settembre 2019 dei N.A.S. Carabinieri Bari, in quanto illegittima e infondata per carenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato;

c. - condannare il comune di Modugno alla refusione delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Si depositano i documenti come da indice del fascicolo.

CONTRIBUTO UNIFICATO: si dichiara a norma dell'articolo 14 d.P.R. 115/2002 che il valore della causa è di euro 5.000,00 (cinquemila), pertanto è versato il contributo unificato pari ad euro 98,00, oltre al contributo per spese forfettarie.

Modugno, 9 febbraio 2020

Avv. Claudia Pironti